



## ECO & GEO TECHNICAL SERVICE SRL

Servizi e Consulenza Tecnico-Ambientale  
Sistemi di Gestione Aziendali UNI-EN-ISO  
Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi  
Formazione Professionale

Piazza Caduti Civili di Guerra n°1 — 84123 — Salerno P.IVA: 04530200650

PROVINCIA DI SALERNO

### COMUNE DI BUCCINO

INTERVENTO PROGETTUALE PROPOSTO

### IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI

di cui al p.to 5.3, lettera b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

### AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

ai sensi dell'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**RRA**

### RELAZIONE RIFERIMENTO AIA

redatta ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 272/14 e ss.mm.ii

PROPONENTE

### BUONECO SRL

Sede Legale: Via Nunziante n°30 – 84087 – Sarno (SA)  
Impianto: Zona ASI Salerno Lotto 18 – 84021 – Buccino (SA)  
P.IVA: 05164840653

#### IL TECNICO

Dott. Ing. Giuseppe Vitale



#### IL PROPONENTE

per presa visione

**BUONECO S.r.l.**  
Via Nunziante, 30 - 84087 SARNO (SA)  
Partita I.V.A. 0516484 0653  
E-mail: buonecosrl@gmail.com

#### STATO ELABORATO

Revisione N° 01

Data Emissione 25.01.2017

## PREMESSA

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs. n°152/06 costituisce la relazione di riferimento ovvero gli esiti della procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 3 comma 2.

La relazione di cui sopra, è stata redatta ai sensi del DM Ambiente n°272/2014 così come modificato dal DM n°141/2015 con specifico riferimento all'intervento progettuale proposto dalla "BUONECO SRL" – avente sede legale nel Comune di Sarno (SA) alla Via Nunziante n°30 – da ubicarsi nel Lotto 18 dell'Area ASI Salerno dell'ambito dell'Agglomerato Industriale del Comune di Buccino (SA), costituito da un impianto di trattamento biologico di tipo aerobico di rifiuti a matrice organica avente una capacità giornaliera superiore alle 75 Mg.

Siffatta installazione, a seguito delle modifiche al D.Lgs. n°152/2006 introdotte dal D.Lgs. n°46/2014 recante la "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE, relativa alle Emissioni Industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", risulta essere passibile per il suo esercizio di preliminarare rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), in quanto le attività di gestione rifiuti che ivi si intendono espletare sono tra quelle individuate al p.to 5.3.b.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n°152/2006.

## PROCEDURA PER LA VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La procedura per la verifica di sussistenza dell'obbligo di elaborazione e presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 3, comma 2 del DM 272/2014 così come modificato dal DM n°141/2015 è stata articolata nelle seguenti fasi di seguito elencate:

- **PRIMA FASE:** valutazione della presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione con successiva determinazione della classe di pericolosità;
- **SECONDA FASE:** valutazione della rilevanza delle quantità di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate attraverso il confronto con specifiche soglie di rilevanza;
- **TERZA FASE:** valutazione della possibilità di contaminazione, in caso di superamento delle soglie, in funzione delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze, caratteristiche idrogeologiche del sito ed eventuale sicurezza dell'impianto;

- **QUARTA FASE:** redazione della relazione di riferimento nell'ipotesi della possibilità di contaminazione.

Così come schematicamente sopra indicato, di seguito si riportano in modo dettagliato le fasi di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento per il caso in esame.

### 1. IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

La prima fase di verifica consta nel verificare se la costruenda installazione di cui trattasi farà uso, produzione o rilascerà sostanze pericolose così come classificate dal Regolamento CE n°1272/2008, nonché se le medesime sostanze eventualmente individuate determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione.

Con specifico riferimento all'intervento progettuale proposto è possibile evincere che durante la conduzione delle operazioni di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica verranno usate le seguenti sostanze, preparati o materie prime: rifiuti non pericolosi a matrice organica; gasolio per l'alimentazione delle pale gommate atte a movimentare i rifiuti da un reparto all'altro; acido solforico e soda caustica negli scrubber per l'abbattimento degli inquinanti in atmosfera; grassi e oli lubrificanti per sistemi idraulici.

Pertanto, con riferimento al Regolamento CE n°1272/2008 si evince che nel costruendo impianto di trattamento rifiuti saranno utilizzate le seguenti sostanze pericolose:

SOSTANZA	Q.TÀ/ANNO	STATO FISICO	CLASSE	ETICHETTATURA	FRASI R
○ GASOLIO	80000 dm <sup>3</sup>	liquido	1, 2	H226; <b>H304</b> ; H315; H332; <b>H351</b> ; H373; H411;	R20; R65; R38; R40; R51; R53
○ ACIDO SOLFORICO	10000 dm <sup>3</sup>	liquido	-	H314;	R35
○ SODA CAUSTICA	10000 dm <sup>3</sup>	liquido	-	H314;	R35

***Sulla base dei dati riportati in tabella ne scaturisce che l'unica sostanza pericolosa per la quale necessita verificare il superamento dei valori di soglia risulta essere il gasolio.***

***All'uopo risulta utile anche evidenziare che le sostanze sopra elencate non determinano a seguito del loro utilizzo la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi.***

## 2. QUANTITATIVI SOSTANZE PERICOLOSE

Per ciascuna sostanza pericolosa è stata determinata la massima quantità di sostanza utilizzata, prodotta o rilasciata dalla costruenda installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze sono state sommate le quantità tra quelle appartenenti alla stessa classe di pericolosità. Il valore così ottenuto per ciascuna classe è stato poi confrontato con il valore di soglia riportato nella seguente tabella:

CLASSE*	INDICAZIONE DI PERICOLO – REG.TO CE N°1272/2008	SOGLIA (kg/anno – dm <sup>3</sup> /anno)
1	H350, H350 (i), H350, H340, H341	≥ 10
2	H300, H304, H310, H330, H360 (d), H360 (f), H361 (de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	≥ 100
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥ 1000
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥ 10000
* 1. sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette); 2. sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente; 3. sostanze tossiche per l'uomo; 4. sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente;		

***Dalla comparazione con la tabella di cui sopra si è riscontrato che il quantitativo annuo di gasolio da utilizzare nella costruenda installazione, essendo lo stesso appartenente sia alla Classe 1 che alla Classe 2, supera in ogni caso i fissati valori di soglia, per la qual cosa si è proceduto alla valutazione della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione.***

## 3. VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERANEE DEL SITO DELL'INSTALLAZIONE

Per ciascuna sostanza che ha concorso a determinare il superamento delle soglie di cui al p.to 2 è stata effettuata una valutazione della reale possibilità di contaminazione, tenendo conto sia delle loro proprietà chimico-fisiche (ad esempio la persistenza, la solubilità, la degradabilità, la pressione di vapore) che delle caratteristiche geo-idrogeologiche del sito dell'installazione (ad esempio la granulometria dello strato insaturo, la presenza di strati impermeabili, la soggiacenza della falda). Al tal fine sono state anche prese in considerazione le misure di gestione di siffatte sostanze pericolose a protezione del suolo e delle

acque sotterranee, quali ad esempio le misure di contenimento, la prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio, etc.

Per tutto quanto sopra premesso, ne consegue che tale valutazione deve essere effettuata esclusivamente per il gasolio. A tal proposito risulta utile evidenziare che siffatta tipologia di sostanza pericolosa verrà opportunamente stoccata al fine di evitare sversamenti accidentali in un serbatoio metallico omologato del tipo a doppia camicia avente una capacità geometrica di 9 mc, dotato di bacino di contenimento con una capacità geometrica utile pari a 1/3 della capacità del serbatoio che deve contenere. Inoltre, l'erogazione del gasolio per l'alimentazione delle pale gommate avverrà mediante una pistola erogatrice omologata per lo scopo. Le sopradescritte attrezzature di stoccaggio ed erogazione del gasolio, oltre ad essere presidiate sotto il profilo antincendi con appositi estintori, saranno anche posizionate nell'ambito dell'installazione in parola su di una pavimentazione del tipo industriale di adeguato spessore in grado di evitare fenomeni di fessurazioni e/o collassamento strutturale della stessa che possano dare origine a infiltrazioni della sostanza pericolosa di cui trattasi nel suolo sottostante.

***Per tutto quanto sopra rappresentato, considerate le modalità di gestione con cui verrà stoccato, movimentato e presidiato il gasolio è possibile ritenere che non vi è la possibilità alcuna di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee connessa all'uso di tale sostanza pericolosa nel sito dell'installazione, per cui la stessa è da ritenere "non pertinente" ovvero non sarà necessario procedere all'elaborazione della relazione di riferimento.***

Buccino (SA), 25.01.2017

IL TECNICO PROGETTISTA

*Dott. Ing. Giuseppe Vitale*